

STATUTO

**LA CONTADINA TOSCANA
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE - O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PISA PI VIA FRANCESCO BONAINI
69

Numero REA: PI - 178314

Codice fiscale: 02068170501

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-04-2019 - Statuto completo	2
--	---

	ROCCO	
	* PALLA Roberto, nato a San Giuliano Terme (PI) il 21 marzo	
	1953, codice fiscale: PLL RRT 53C21 A562F; firmato: PALLA Ro-	
	berto	
	* SANTOSUOSSO Maria, nata a Bonito (AV) il 13 agosto 1956,	
	codice fiscale: SNT MRA 56M53 A975T; per delega PALLA Rober-	
	to, nato a San Giuliano Terme (PI) il 21 marzo 1953; firmato:	
	PALLA Roberto	
	* IANNICIELLO Massimo, nato a Livorno il 6 agosto 1971, codi-	
	ce fiscale NNC MSM 71M06 E625D; firmato: Massimo IANNICIELLO	
	Consiglio di Amministrazione	
	* FEROCI Paolo, nato a Pisa il 28 luglio 1955 - Presidente;	
	Paolo FEROCI	
	* IANNICIELLO Massimo, nato a Livorno il 6 agosto 1971, codi-	
	ce fiscale NNC MSM 71M06 E625D - Vice Presidente; firmato:	
	Massimo IANNICIELLO	
	* MARROCCO Anna Maria, nata a Vasto (CH) il 28 luglio 1954,	
	codice fiscale MRR NMR 54L68 E372E - Consigliere; firmato:	
	Anna Maria MARROCCO	
	Firmato: Paolo FEROCI	
	Claudio CALDERONI (sigillo)	
	All. "B" al n. 7258 di racc.	
	STATUTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE	
	LA CONTADINA TOSCANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -	
	O.N.L.U.S.	

	Articolo 1 - DENOMINAZIONE - SEDE	
	Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, lette-	
	ra b), della legge 381/91, è costituita una società coopera-	
	tiva sociale denominata "LA CONTADINA TOSCANA SOCIETA' COOPE-	
	RATIVA SOCIALE. Nelle more dell'attivazione del Registro Uni-	
	co Nazionale del Terzo Settore verrà utilizzata la precedente	
	denominazione LA CONTADINA TOSCANA SOCIETA' COOPERATIVA SO-	
	CIALE O.N.L.U.S.	
	La cooperativa ha sede nel Comune di Pisa (PI) all'indirizzo	
	risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Regi-	
	stro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111 ter delle di-	
	sposizioni di attuazione del codice civile.	
	La cooperativa potrà istituire, su deliberazione dell'Organo	
	competente, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresen-	
	tanze anche in altri Comuni in Italia o all'estero.	
	Ai fini dei rapporti con la società il domicilio di ogni so-	
	cio e' quello che risulta dal libro soci.	
	Articolo 2 - DURATA	
	La cooperativa ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050	
	(duemilacinquanta). Qualora la durata venisse prorogata prima	
	della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approva-	
	zione	
	della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.	
	Articolo 3 - SCOPO E ATTIVITA' MUTUALISTICA	
	La cooperativa, senza finalità di lucro, ha lo scopo di per-	

	seguire l'interesse generale della comunità alla promozione	
	umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo	
	svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, com-	
	merciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorati-	
	vo di persone svantaggiate nelle percentuali e come definito	
	dalla Legge 8.11.1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed	
	integrazioni.	
	Per il raggiungimento di tali scopi mutualistici, i soci in-	
	staurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro;	
	le prestazioni dei soci cooperatori in favore della società,	
	nel rigoroso rispetto delle leggi vigenti e secondo quanto	
	stabilito da apposito regolamento interno, potranno avvenire	
	nella forma del lavoro subordinato oppure in forma di lavoro	
	autonomo, lavoro a progetto, collaborazione non occasionale o	
	in qualsiasi altra forma prevista dalle normative vigenti.	
	Articolo 4 - OGGETTO	
	Per il raggiungimento dello scopo sociale, la cooperativa ha	
	come oggetto:	
	- l'uso equo e sostenibile delle risorse ambientali nelle at-	
	tività agricole, silvicole, e ortoflorovivaistiche;	
	- la conduzione di terreni agricoli e non, acquisiti per af-	
	fitto, acquisto, donazione, comodato, mediante coltivazioni	
	adottando tecniche colturali idonee;	
	- l'allevamento non intensivo di ogni tipo di animale da uti-	
	lizzare anche nella "lotta biologica" come antagonisti dei	

	parassiti;	
	- la commercializzazione, anche previa trasformazione e con-	
	fezione dei prodotti ottenuti dalle colture e dalle attività	
	sopra indicate, ivi compreso i prodotti ottenuti in conferi-	
	mento da altre cooperative o da singoli produttori, mediante	
	vendita sia all'ingrosso che al dettaglio;	
	- l' organizzazione di mense aziendali e catering;	
	- la progettazione, realizzazione manutenzione di parchi, a-	
	ree verdi e giardini su terra e mare;	
	- la prestazione di consulenze per l'ecoefficienza;	
	- la custodia di parchi, giardini e orti botanici;	
	- la vigilanza degli habitat ed ecosistemi di terra e mare;	
	il recupero, la distribuzione e vendita di generi per l'ali-	
	mentazione delle persone, degli animali e di utilizzo agrico-	
	lo;	
	- la diffusione di tecnologie innovative e responsabili fina-	
	lizzate all'approvvigionamento di energia, di cibo, con pro-	
	cessi tendenti a "zero emission" nella visione di "decrecita	
	sostenibile";	
	- la promozione, attraverso i propri organismi o in collabo-	
	razione con terzi, di attività sia culturali che sportive;	
	- la promozione o collaborazione a progetti di cooperazione	
	anche internazionali.	
	La cooperativa intende, inoltre, operare fattivamente al fine	
	di stimolare uno spirito di previdenza e di risparmio etico	

	tra i soci, oltre a modalità di consumo critico e consapevole	
	tra i consumatori, privilegiando - in ogni circostanza in cui	
	ciò sia possibile - la filiera corta e locale.	
	Per raggiungere tali finalità, la cooperativa potrà porre in	
	essere ogni azione ritenuta strumentale ed opportuna, propo-	
	nendosi in particolare di:	
	- acquistare e distribuire prodotti e servizi tecnologici e	
	non, finalizzati al risparmio delle risorse in agricoltura,	
	pesca e alla produzione energetica, all'edilizia responsabi-	
	le, al benessere della persona;	
	- fornire, anche attraverso la gestione e la conduzione di	
	strutture commerciali, generi alimentari a prezzi migliori	
	rispetto al mercato;	
	- possedere e gestire strutture ricettive agrituristiche per	
	offrire ai propri soci condizioni di soggiorno con maggior	
	favore rispetto alle condizioni di mercato;	
	- stampare, distribuire e vendere materiale informativo, do-	
	cumenti, pubblicazioni, produzioni audiovisive e musicali e	
	quant'altro utile a divulgare gli scopi della Cooperativa,	
	realizzato in proprio o da terzi;	
	- promuovere la costituzione di gruppi di acquisto;	
	- somministrare a soci e non soci alimenti e bevande, prove-	
	nienti preferibilmente da produzioni agricole naturali e da	
	canali commerciali solidali ed equi.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività con-	

	nessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tut-	
	ti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immo-	
	biliare, mobiliare, industriale e finanziaria, prestare fide-	
	iussioni, richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui	
	stipulare convenzioni con Enti pubblici, necessari od utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia indi-	
	rettamente che direttamente attinenti ai medesimi nonché, fra	
	l'altro e a mero titolo esemplificativo:	
	- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo svi-	
	luppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge	
	59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento delle	
	cooperative sociali;	
	- dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi econo-	
	mici, società consortili e fideiussorie; mutualistiche, cul-	
	turali, professionali, ricreative, sportive sia con creazione	
	di apposte sezioni, sia con partecipazione ad organismi ido-	
	nei.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li, tra cui anche aderire ad un gruppo cooperativo paritetico	
	ai sensi dell'articolo 2545 septies del Codice Civile.	
	La cooperativa potrà operare anche con i non soci.	
	La cooperativa, potrà ricevere prestiti dai soci, finalizzati	

	al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e	
	con i limiti fissati dalla legge e da appositi regolamenti da	
	approvarsi con delibera dei soci.	
	Articolo 5 - SOCI	
	Il numero dei soci e' illimitato: non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci coloro che,	
	non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperati-	
	va, intendono perseguire gli scopi sociali partecipando alle	
	attività sociali.	
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali e' li-	
	mitata all'ammontare delle quote sottoscritte.	
	Articolo 6 - SOCI VOLONTARI	
	La cooperativa può ammettere nel numero previsto dalla legge	
	quali soci persone fisiche che partecipano alle attività so-	
	ciali quali volontari, denominati d'ora in poi soci volonta-	
	ri.	
	Essi inoltre sono iscritti in una apposita sezione del libro	
	soci.	
	Il loro rapporto con la cooperativa e' regolato dalla legge.	
	Ai soci volontari spetta un rimborso delle spese sostenute.	
	Possono inoltre essere soci: associazioni, persone giuridiche	
	pubbliche o private nei cui Statuti sia previsto il finanzia-	
	mento e sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Articolo 7 - PROCEDURA DI AMMISSIONE SOCIO	
	Chi intende essere ammesso come socio della cooperativa deve	

	presentare all'Organo amministrativo domanda scritta specifi-	
	cando, se si tratta di persona fisica:	
	a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, citta-	
	dinanza;	
	b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti	
	dallo statuto e dalla legge capacità professionale nei setto-	
	ri di cui all'oggetto della cooperativa, specifiche competen-	
	ze possedute, codice fiscale;	
	c) il numero delle quote che intende sottoscrivere e che co-	
	munque non può mai essere inferiore ad Euro 25,00 (venticin-	
	que e zero centesimi) ne' superiore al limite massimo fissato	
	dalla legge;	
	d) dichiarazione di conoscenza ed accettazione dello Statuto	
	sociale e di osservarne le disposizioni;	
	e) ogni altra notizia richiesta dall'Organo amministrativo.	
	Se la richiesta è fatta da persona giuridica, la domanda deve	
	essere inoltre corredata da copia della deliberazione del-	
	l'organo competente, dall'atto costitutivo e dalla indicazio-	
	ne della persona delegata alla rappresentanza.	
	Il rigetto della domanda deve essere motivato e deve essere	
	comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla pre-	
	sentazione della domanda.	
	Articolo 8 - OBBLIGHI DEI SOCI	
	I soci devono sottoscrivere la quota sociale di cui al prece-	
	dente articolo.	

	I soci sono obbligati:	
	a - a versare la quota sottoscritta;	
	b - all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni,	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;	
	c - a partecipare, conferendo la propria prestazione, al rag-	
	giungimento degli scopi indicati nel precedente articolo 3 a	
	seconda della necessità della cooperativa.	
	Articolo 9 - DIVIETO DI CONCORRENZA	
	E' fatto divieto ai soci di prendere parte, senza preventiva	
	autorizzazione scritta dell'Organo amministrativo, in imprese	
	che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con	
	quelle della cooperativa.	
	Articolo 10 - RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE DEL SOCIO	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per	
	causa di morte.	
	RECESSO: Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio	
	può recedere:	
	a - se ha perso i requisiti per l'ammissione;	
	b - se non è più in grado di partecipare al raggiungimento	
	degli scopi sociali;	
	c - se non ha concorso all'approvazione della delibera ri-	
	guardante la proroga della durata.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla società. L'Organo amministrativo deve esaminarla	
	entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Se non sussistono	

	i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne	
	immediata comunicazione al socio, mediante lettera raccoman-	
	data con ricevuta di ritorno; il socio entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione, può proporre ricorso al	
	collegio arbitrale.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici	
	con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre	
	mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'eser-	
	cizio successivo.	
	ESCLUSIONE:	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'esclusione può a-	
	ver luogo nei confronti del socio:	
	a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	b) che non osserva le disposizioni contenute nel presente	
	statuto e nei regolamenti interni oppure le deliberazioni le-	
	galmente prese dagli organi sociali competenti;	
	c) che svolge attività contrastante con gli interessi della	
	cooperativa, la danneggia materialmente e moralmente, fomenta	
	dissidi e disordini di qualunque natura tra i soci;	
	d) che è stato dichiarato fallito;	
	e) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente	

	agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.	
	Il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera	
	raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver	
	luogo solo trascorsi cinque giorni dal ricevimento di detto	
	invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente. L'Or-	
	gano amministrativo deve dare al socio immediata comunicazio-	
	ne della delibera di esclusione, mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Il socio può, entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, proporre ricorso al collegio	
	arbitrale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti, in particolare	
	determina la risoluzione dell'eventuale rapporto di lavoro.	
	MORTE DEL SOCIO:	
	Nel caso di morte di un socio, il rapporto societario conti-	
	nuerà con l'erede o legatario delle quote, purché abbia i re-	
	quisiti per l'ammissione e la relativa domanda, da presentar-	
	si entro sei mesi dalla morte del socio, a pena di decadenza,	
	sia accolta dall'Organo amministrativo.	
	Articolo 11 - LIQUIDAZIONE	
	I soci receduti, esclusi, e gli eredi o legatari dei soci de-	
	ceduti, qualora non continuino il rapporto societario, hanno	
	solo il diritto al rimborso delle quote di capitale effettivi-	
	vamente versato ed eventualmente rivalutato e incrementato ai	
	sensi dei successivi articoli 16 e 17.	

	La liquidazione del capitale spettante, eventualmente ridotta	
	in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo	
	sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. Il diritto al	
	rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi	
	all'approvazione del predetto bilancio. La liquidazione o il	
	rimborso della frazione di capitale assegnata al socio, eventualmente incrementata dai ristorni dovuti, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro	
	un termine massimo di un anno.	
	Articolo 12 - CATEGORIA SPECIALE PER I NUOVI SOCI COOPERATORI	
	I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio	
	insindacabile dell'Organo amministrativo, tenuto conto di	
	quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale	
	categoria dei soci di cui al terzo comma dell'art. 2527 del	
	codice civile.	
	Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro	
	formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa.	
	I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni	
	caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	L'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	

	speciali:	
	- coloro che devono completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi socia-	
	li	
	ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa;	
	- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzial-	
	mente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in	
	coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della coo-	
	perativa.	
	La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce almeno:	
	- la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale che non può comunque superare il limite di 5	
	(cinque) anni;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'asset-	
	to produttivo della cooperativa.	
	I soci speciali godono dei seguenti diritti e subiscono le	
	seguenti limitazioni di diritti:	
	a) possono partecipare e hanno diritto di intervento in tutte	
	le assemblee;	
	b) possono esercitare il diritto di voto in ogni assemblea;	
	c) non possono essere eletti membri dell'Organo amministrati-	

	vo della cooperativa;	
	d) qualora deliberato dall'assemblea hanno diritto al ristor-	
	no previsto dallo statuto in misura pari alla metà del ri-	
	storno spettante ai soci ordinari; ai soci speciali non spet-	
	ta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumen-	
	to del capitale sociale o di emissione di strumenti finanzia-	
	ri.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della da-	
	ta di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei	
	casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spet-	
	tano agli altri soci cooperatori a condizione che, come pre-	
	visto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli	
	abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professiona-	
	le, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla coo-	
	perativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipa-	
	zione all'attività economica della cooperativa, finalizzati	
	al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal	
	caso, l'Organo amministrativo deve comunicare la delibera di	
	ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, se-	
	condo le modalità e con gli effetti previsti dal presente	
	Statuto.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'appo-	
	sito regolamento, l'Organo amministrativo può deliberare il	

	provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale	
	secondo i termini e le modalità previste dal presente Statu-	
	to.	
	Articolo 13 - PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della società e' costituito:	
	a - dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non	
	inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi	
	vigenti;	
	b - dalla riserva legale, formata con gli utili netti di ge-	
	stione, con il valore delle quote eventualmente non rimborsa-	
	te ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei	
	soci defunti;	
	c - da eventuali riserve straordinarie;	
	d - da ogni altro fondo o accantonamento costituito a coper-	
	tura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;	
	e - da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa	
	per essere impiegata ai fini del raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con	
	il patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quo-	
	te sottoscritte.	
	Articolo 14 - PREVALENZA DELLA MUTUALITA'	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in	
	prevalenza nell'ambito della mutualità.	

	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari, se	
	previsti, offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in	
	misura superiore a due punti rispetto al limite massimo pre-	
	visto per i dividendi della cooperativa;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale netto, dedotto soltanto il capitale sociale e i divi-	
	dendi eventualmente maturati, deve essere devoluto a fondi	
	mutualistici.	
	Articolo 15 - QUOTE SOCIALI	
	Le quote sono sempre nominative.	
	Non possono essere sottoposte a pegno o vincoli e si conside-	
	rano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'a-	
	dempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la	
	medesima.	
	Al socio cooperatore è fatto divieto di cedere le proprie	
	quote.	
	Articolo 16 - BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal giorno primo gennaio al 31 (tren-	
	tuno) dicembre di ogni anno.	

	Alla fine di ogni esercizio sociale l' Organo amministrativo	
	provvede alla formazione del bilancio secondo i criteri sta-	
	biliti dalla legge.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili:	
	a - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;	
	b - alla riserva legale nella misura non inferiore al 30%	
	(trenta per cento);	
	c - alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti	
	di legge e nel rispetto dei limiti per le cooperative a mu-	
	tualità prevalente;	
	d - ad eventuale riserva straordinaria;	
	e - alla remunerazione di eventuali strumenti finanziari;	
	f - alla rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei li-	
	miti ed alle condizioni consentiti dalla normativa vigente in	
	materia di società cooperative a mutualità prevalente;	
	g - al finanziamento di attività sociali e mutualistiche che	
	rientrano nei fini della cooperativa.	
	Articolo 17 - RISTORNI	
	In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli ammi-	
	nistratori, l'Assemblea può deliberare la ripartizione di ri-	
	storni ai soci:	
	a) in forma liquida mediante integrazione dei compensi;	
	b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote;	

	c) mediante l'emissione di strumenti finanziari.	
	I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzional-	
	mente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici.	
	Le metodologie di ripartizione dei ristorni sono determinati	
	da apposito regolamento nel rispetto dei seguenti criteri (da	
	soli o fra loro combinati):	
	a) le ore lavorate ovvero retribuite nell'anno;	
	b) i compensi erogati;	
	c) la qualifica;	
	d) il tempo di permanenza in cooperativa;	
	e) la tipologia del rapporto di lavoro.	
	Articolo 18 - ORGANI SOCIALI	
	Sono organi sociali della cooperativa:	
	a) Assemblea dei soci;	
	b) Organo amministrativo;	
	c) Organo di controllo.	
	Articolo 19 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, ai sensi di legge, è	
	convocata dall'Organo amministrativo mediante avviso conte-	
	nente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del	
	giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà conte-	
	nere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per	
	la seconda convocazione, che non potrà avere luogo nello	
	stesso giorno fissato per la prima. A cura degli amministra-	
	tori, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'a-	

	dunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci e agli altri	
	aventi diritto, con mezzi di comunicazione che garantiscano	
	la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o al reca-	
	pito risultante da specifica dichiarazione del socio destina-	
	tario e come tale risultante dal libro soci. In ogni caso,	
	l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la	
	sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui	
	si tiene l'adunanza.	
	In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si intende	
	regolarmente costituita quando: è presente l'intero capitale	
	sociale; sono presenti, oppure risulta che sono stati infor-	
	mati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti	
	dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla	
	trattazione dell'argomento.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altro luogo	
	purché nel territorio della Regione in cui la cooperativa ha	
	la propria sede.	
	Articolo 20 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA	
	L'Assemblea ordinaria dei soci:	
	a - approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo u-	
	tile, anche il bilancio preventivo;	
	b - provvede alla nomina delle cariche sociali, fatta ecce-	
	zione dei primi amministratori nominati nell'atto costituti-	
	vo;	
	c - approva i Regolamenti previsti dal presente Statuto;	

	d - delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	e - delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla ge-	
	stione sociale riservati alla competenza dal presente Statuto	
	o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.	
	Per l'approvazione del bilancio, l'Assemblea deve essere con-	
	vocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società	
	sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e	
	all'oggetto della Società.	
	L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'Organo ammi-	
	nistrativo lo ritenga necessario. L'Assemblea deve essere al-	
	tresi convocata senza ritardo dagli amministratori quando ne	
	sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il	
	30% (trenta per cento) dei voti spettanti alla totalità dei	
	soci, e nella domanda siano indicati gli argomenti da tratta-	
	re.	
	E' di competenza dell'Assemblea straordinaria deliberare:	
	a) sulle modifiche allo Statuto della società;	
	b) sullo scioglimento della cooperativa e la nomina e poteri	
	dei liquidatori;	
	c) sulla decisione di compiere operazioni che comportino una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevan-	
	te modificazione dei diritti dei soci.	

	Articolo 21 - MAGGIORANZE COSTITUTIVE E DELIBERATIVE	
	L'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da	
	trattare: in prima convocazione, quando sono presenti tanti	
	soci che rappresentino almeno la metà dei soci; in seconda	
	convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti e	
	rappresentati.	
	Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggio-	
	ranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati.	
	L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con	
	il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della	
	metà dei soci e, in seconda convocazione, con il voto favore-	
	vole dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti.	
	Per le votazioni si procede normalmente con il sistema del-	
	l'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.	
	Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammon-	
	tare della quota posseduta.	
	Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea solo da altri	
	soci mediante delega scritta; ogni socio delegato non può	
	rappresentare più di un socio.	
	La rappresentanza non può essere conferita ai componenti del-	
	l'organo controllo.	
	Le deleghe devono essere menzionate nel Verbale dell'Assem-	
	blea e conservate fra gli atti sociali.	

	L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, e'	
	presieduta da un socio eletto dall'Assemblea stessa.	
	L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorrono, due	
	scrutatori.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare in un Verbale	
	sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario.	
	Articolo 22 - ORGANO AMMINISTRATIVO	
	La società può essere amministrata da un Amministratore Unico	
	ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a	
	undici membri, compreso il Presidente, secondo il numero de-	
	terminato dai soci al momento della nomina.	
	Gli amministratori durano in carica tre (3) esercizi sociali	
	e sono rieleggibili.	
	L'Organo amministrativo resta in carica per cinque anni.	
	Gli amministratori devono essere soci e nominati, per la pri-	
	ma volta, nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assem-	
	blea così come indicato dai successivi articoli.	
	Gli amministratori sono rieleggibili, e sono esentati dal	
	prestare qualsiasi cauzione.	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:	
	Il Consiglio di Amministrazione è regolato dalle seguenti	
	norme: a) il Consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i	
	soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il Pre-	
	sidente ed un Vice Presidente, che esercita le funzioni del	
	primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare u-	

	no o più amministratori delegati determinandone i poteri nei	
	limiti previsti dalla legge; b) il Consiglio si riunisce nel-	
	la sede sociale o altrove, purché in territorio italiano,	
	quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fat-	
	ta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;	
	c) il Consiglio è convocato dal Presidente mediante comunica-	
	zione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riu-	
	nione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministra-	
	tori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, al-	
	meno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e	
	in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima;	
	la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o	
	posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'in-	
	teressato e annotato nel libro delle decisioni degli ammini-	
	stratori.	
	In caso di impossibilità o inattività del Presidente, il Con-	
	siglio può essere convocato da uno qualsiasi degli ammini-	
	stratori;	
	d) in mancanza di formale convocazione il Consiglio delibera	
	validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i	
	componenti dell'eventuale Organo di controllo;	
	e) le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese	
	con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori	
	in carica, salvo che per le deliberazioni per le quali la	
	legge stabilisca una maggioranza diversa;	

	f) il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario, an-	
	che estraneo al Consiglio, che redige il Verbale delle deli-	
	berazioni e lo sottoscrive insieme al Presidente.	
	Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete	
	quando ciò e' richiesto anche da un solo Consigliere, oppure	
	quando si tratta di affari nei quali sono interessati Sindaci	
	ed Amministratori, oppure loro parenti o affini sino al terzo	
	grado.	
	A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del	
	Presidente; nelle segrete, la parità comporta la reiezione	
	della proposta.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute	
	dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal	
	Vice Presidente ed in mancanza di entrambi dall'amministrato-	
	re designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del Consi-	
	glio devono constare da Verbale sottoscritto dal Presidente e	
	dal segretario.	
	Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'eser-	
	cizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c..	
	Articolo 23 - POTERI DI GESTIONE	
	L' Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione della cooperativa, in conformità delle leggi e	
	dello Statuto.	
	Spetta tra l'altro all'Organo amministrativo:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	

	b) stendere i bilanci e le relative relazioni di accompagna-	
	mento;	
	c) predisporre i regolamenti previsti dal presente Statuto,	
	che dovranno essere approvati dall'Assemblea;	
	d) determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle	
	varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi so-	
	ciali, stabilendo all'uopo le mansioni dei singoli soci;	
	e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti al-	
	l'attività sociale;	
	f) assumere e licenziare personale della cooperativa fissan-	
	done le retribuzioni e le mansioni;	
	g) dare l'adesione della cooperativa ad organi federali o	
	consortili;	
	h) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione	
	dei soci;	
	i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'og-	
	getto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per di-	
	sposizioni di legge e dello statuto siano riservati all'As-	
	semblea;	
	concedere fidejussioni, richiedere affidamenti bancari, con-	
	trarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obbli-	
	ghi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare conven-	
	zioni con Enti pubblici.	
	Articolo 24 - RAPPRESENTANZA - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI	

	L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della società.	
	In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rap-	
	presentanza della società spetta al Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento,	
	al Vice Presidente, ed ai singoli consiglieri delegati, se	
	nominati.	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni dell'ufficio. L'Assemblea dei soci determina il	
	compenso degli amministratori; il compenso dei consiglieri	
	delegati viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione,	
	sentito il parere dell'eventuale organo di controllo.	
	L'Assemblea può anche accantonare a favore degli amministra-	
	tori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la riso-	
	luzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del man-	
	dato.	
	Articolo 25 - ORGANO DI CONTROLLO	
	Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qua-	
	lora i soci decidessero di avvalersi di un organo di control-	
	lo, la società nomina il Sindaco o il revisore. Il Sindaco,	
	se nominato, viene scelto tra soggetti iscritti nell'apposito	
	registro dei revisori legali dei conti; non possono essere	
	nominati sindaci coloro che si trovino nelle condizioni di	
	cui all'art. 2399 c.c. e comunque trova applicazione il II	
	comma del detto articolo. Il Sindaco, se nominato, esercita	
	il controllo contabile sulla società. Trovano applicazione le	

	disposizioni sul collegio sindacale previste per le società	
	per azioni.	
	Articolo 26 - CONTROLLO DIRETTO DEI SOCI	
	I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il li-	
	bro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.	
	Articolo 27 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE PATRIMONIO SOCIALE	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomina	
	uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i so-	
	ci, stabilendone i poteri.	
	Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liqui-	
	dazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e riva-	
	lutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere	
	devoluto a fondi mutualistici.	
	Articolo 28 - REGOLAMENTI INTERNI	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consi-	
	glio di Amministrazione può elaborare appositi Regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riu-	
	niti in assemblea.	
	Articolo 29 - CLAUSOLA ARBITRALE	
	Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la	
	società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aven-	
	ti per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto so-	
	ciale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presi-	
	dente del Tribunale nel cui ambito ha sede la società, entro	
	trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla	

	parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nel-	
	l'ambito della Provincia in cui ha sede la società, dall'ar-	
	bitro nominato.	
	L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni for-	
	malità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta	
	giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pro-	
	nunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato. La presente	
	clausola compromissoria non si applica alle controversie nel-	
	le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pub-	
	blico Ministero.	
	Articolo 30 - RINVIO	
	Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le nor-	
	me del Codice Civile e delle leggi speciali sulle Società Co-	
	operative rette dai principi della mutualità e sulle ONLUS,	
	sulle società cooperative sociali. Per quanto non previsto	
	dal titolo sesto del Codice Civile e dalle leggi sulla coope-	
	razione si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla	
	società a responsabilità limitata.	
	Pisa, lì 12 aprile 2019	
	Firmato: Paolo FEROCI	
	Claudio CALDERONI (sigillo)	
	AUTENTICA DI COPIA - D.LGS. N. 82/2005	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	Certifico io sottoscritto dottor CLAUDIO CALDERONI, Notaio in	
	Pisa, iscritto a ruolo nel Distretto notarile di Pisa, che la	